



COMUNE DI FIUGGI

Provincia di Frosinone

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

1) Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b. occupazione di aree e spazi pubblici;
- c. quiete pubblica e privata;
- d. protezione e tutela degli animali;

2 Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3 Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane monumentali;
 - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco e/o al Dirigente del Servizio competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
 - c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;
 - d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e) l'anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della

scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolare modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.

6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

7. L'utilizzo dello stemma comunale e di fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Fiuggi è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. **L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Fiuggi per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria da €100 a €2.500.**

ART. 5

VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, agli agenti ed ufficiali del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

2. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 D.P.R. 22 settembre 1988 n°447 nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 6

SANZIONI

1. La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire al Comando del Corpo della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente

Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Fiuggi – Corpo della Polizia Locale ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Locale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ART. 7

ORDINANZE SINDACALI E ORDINI VERBALI

1. Il Sindaco ed i Dirigenti/Responsabili dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, date sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale e di polizia giudiziaria, nonché dai responsabili dei servizi per i settori di loro competenza.

3. In caso di inottemperanza alle ordinanze adottate dal Sindaco, come provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, viene applicato l'art. 650 del Codice Penale.

4. Fatta eccezione per le ordinanze di cui al comma 3, le inottemperanze ed ordinanze sindacali e dei Responsabili dei servizi, salvo sia diversamente ed espressamente

disposto nel singolo provvedimento, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di €25 a €500 ai sensi dell'art.7.bis del D.Lgs.18.08.2000 n.267.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 8

COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;

g) lanciare, affiggere sugli alberi, collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;

n) fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del TULPS ovvero da altra normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato di dare fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dalle strade, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso in fuoco nei modi e alle distanze su indicate, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero accorrente di persone, fino a quando il fuoco sia

spento e dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica.

o) Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Parimenti nelle gabbie di scale, atri, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse, carta straccia e simili o altri ingombri che ostacolano il passaggio delle persone.

Nelle fontane pubbliche è vietato:

j) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;

k) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;

p) scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, centri sportivi etc.

q) chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nella zona alberghiera, nei pressi dei luoghi di culto e del cimitero, raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.

2. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90.

4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. i) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90 più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett g), è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

6. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

8 Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. m), n), o) p) e q) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

9 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 lett. a), b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90.

ART. 9

ALTRE ATTIVITA' VIETATE

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

- b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
- g) apporre vetri, sporgenze acuminatae o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi;
- h) procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere. In ogni caso dovrà essere evitato lo scolo dell'acqua del lavaggio sul suolo pubblico ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 . Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e), f), h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 100 .

ART.10

DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

CIRCOLAZIONE SOSTA AUTOCARAVAN O ROULOTTE

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 5 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

In ogni periodo dell'anno è fatto a chiunque divieto di effettuare, all'interno del territorio comunale, in qualsiasi forma venga esercitato e mediante autocaravan o roulotte, il c.d. campeggio libero inteso anche come sosta del veicolo o del rimorchio che poggia al suolo non esclusivamente con le ruote, non emette altri deflussi se non quelli del proprio propulsore meccanico, non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo medesimo e pertanto, nel corso di essa, non è consentito tenere aperte porte e o finestre del mezzo.

E' parimenti fatto divieto di sostare, con detti mezzi, al di fuori della sede stradale ovvero nelle aiuole dei viali, parchi e giardini o lasciare in sosta le roulotte non agganciate al veicolo trainante nonché, in ogni caso, di posizionare o esporre all'esterno anche delle autocaravan: tavoli, sedie, sedie a sdraio lettini, biciclette, biancheria o panni. e simili.

E' parimenti vitato parcheggiare o stazionare in modo prolungato e pernottare all'interno del perimetro di delimitazione urbana.

E' consentita la sosta delle autocaravan negli appositi parcheggi, quando durante la sosta i veicoli sono abbandonati.

Gli autocaravan e similari possono sostare e parcheggiare in modo prolungato esclusivamente nell'area attrezzata predisposta dal comune sita in Via delle Felci. In tale area di sosta è consentito lo stazionamento prolungato ed il pernottamento, essendo tale area attrezzata a garantire la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

Ai trasgressori, fatte salve le norme del Codice della strada, si applica la sanzione amministrativa principale da €50 a €150, cui segue quella accessoria della immediata rimozione di quanto esposto o depositato all'esterno dei veicoli o dei rimorchi in narrativa, da disporsi facendone menzione nel verbale di contestazione.

Art. 11

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4. La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle ore 09.30 del mattino, l'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per tale incombenza è consentita senza autorizzazione.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 50 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

9. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da €25 a €150.

11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2,3,4,5,6,7,8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 15 a € 100.

ART. 12

RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.-

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.-

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformati a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. È vietato introdurre cartoni e altri imballaggi simili nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Le utenze commerciali, gli artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio tipo cartoni devono depositarli sul suolo pubblico, in prossimità della propria attività, opportunamente compresso ed imballato dalle ore 06.30 alle ore 09.00 nelle giornate previste dall'Amministrazione per la raccolta differenziata. Qualora all'orario di chiusura dei negozi gli imballaggi e cartoni non siano stati recuperati, devono essere ritirati ed immagazzinati fino alla successiva raccolta o possono essere conferiti presso l'isola ecologica all'uopo destinata. In ogni caso gli imballaggi posti all'esterno dell'attività devono essere assicurati nelle giornate di vento onde impedirne la dispersione e non devono causare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Fatta salvo l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 7° è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre per le violazioni di cui ai commi 4,5,6 si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

ART. 13

SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle

grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 11, comma 5., vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può' disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 14

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione .

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono ,degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1., **il Sindaco o il Responsabile del servizio** , con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

4. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne, agli stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre la violazione di cui ai commi 3 e 4 la sanzione prevista prevede una somma da € 15 a € 100 .

ART. 15

TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI

1. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate ovvero ove essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

2 La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale. Le tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, diminuito di cm 40, con uno sporto max di cm 120.

3. Salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 50 € 300.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 16

DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;

b) condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;

c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi,

d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;

e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;

f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;

g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;

h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;

i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi. Giochi di gruppo dalle ore 13:00 alle ore 16:00 nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre;

l) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante.

m) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a),b),c),d) f),g),h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 100 mentre la violazione di cui alle lett. e),l) la sanzione pecuniaria da € 50 a € 300 .

ART. 17

DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni a qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 , nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Ambiente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2,4,5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre la violazione di cui al comma 3 la sanzione prevista prevede una somma da € 15 a € 100.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 18

DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate ovvero delimitante in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà privata;

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel 2° comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.

7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

8. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 24 del Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera consigliere n. 19/100 dd 20 dicembre 2000, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale ed in particolare all'art. 26 del regolamento succitato, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 (L. 29.045) a € 90 (L. 174.264).

11. Per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, salvo deroga con particolari limitazioni, sono determinate dall'articolo 24 del regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera consigliere n. 19/100 dd 20 dicembre 2000.

Art. 19

SPECIFICAZIONI

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:

a) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il

carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili, a tale scopo il titolare della concessione- autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme previste nel Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

b) Permanenti che si distinguono in quelle di durata permanente, costituite dalle occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, i passi carrai e gli accessi carrai autorizzati, e le occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.

2. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs 504/93 e regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico al di fuori della sede stradale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali, la violazione delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 450.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

ART. 20

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.-

6. Le manifestazioni quali circhi e Luna Park e di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici o bagni pubblici. La mancata ottemperanza dalle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata.

7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera consigliere n. 19/100 dd 20 dicembre 2000, quando applicabile, e da specifiche disposizioni emanate.

ART. 21

OCCUPAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attivati di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 22

OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 25 a un massimo di € 200 nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.

ART.23

OCCUPAZIONE CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l'occupazione e per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione, si applica la procedura di cui al quanto comma dell'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della sovrintendenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.199 n.490.

ART. 24

OCCUPAZIONE PER LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ'

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità', l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da € 100 a € 600 a carico dell'ente erogatore o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti: In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano

a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da € 200 a €1200 quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

ART. 25

OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.-

2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a darne comunicazione all'ufficio competente.-

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 25 a € 150.

ART. 26

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni le disposizioni del Regolamento edilizio.

ART. 27

OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

ART.28

OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOTA FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

ART. 29

LUMINARIE

1. La collocazione di luminarie lungo le strade sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

7. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 30

ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3. Le violazioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ' COMMERCIALI

ART. 31

OCCUPAZIONE PER PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
3. Le disposizioni del presente articolo valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo da essa indicato compreso nel lasso di tempo di norma stabilito dal comma 7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire nel medesimo orario del pubblico esercizio di riferimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.
5. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione di cui al presente articolo, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare al comune, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors o del posizionamento di tavoli e sedie, formale istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Progetto in duplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina della sosta o divieto dell'area su cui l'occupazione viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, rampe per invalidi, passi carrabili e distanza dalle più vicine intersezioni stradali;
 - b) Relazione scritta sulla struttura ai fini della sicurezza e stabilità;
 - c) Nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio.
 - d) Relazione illustrativa delle attrezzature utilizzate, corredata da disegni, schizzi, fotografie o altra rappresentazione delle citate attrezzature;
 - e) Per le occupazioni mediante la sola collocazione dei tavoli, sedie e simili, è sufficiente la presentazione di quanto previsto alla lettera a) e d).
 - f) Qualora il titolare dell'esercizio pubblico abbia già consegnato gli elaborati di cui sopra, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione è sufficiente l'autodichiarazione con la quale attesti il mantenimento delle modalità di effettuazione dell'occupazione come dagli elaborati forniti in occasione del rilascio di precedente autorizzazione. Parimenti è sufficiente l'autodichiarazione qualora l'unico elemento modificativo riguardi la riduzione della superficie richiesta.
6. Lo spazio autorizzato per le occupazioni rilasciate ai sensi del presente articolo, dovrà essere delimitato con appositi accorgimenti, quali fioriere od altri elementi di arredo urbano, a garanzia dell'osservanza dell'utilizzo della superficie di suolo pubblico individuata nell'autorizzazione rilasciata ed a garanzia del libero transito pedonale.

7. Le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di pubblico passaggio, di cui al presente articolo sono consentite dal 1° giugno al 30 settembre qualora situate nello spazio destinato alla sosta o alla circolazione dei veicoli ed inoltre, su specifica richiesta del titolare dell'esercizio, qualora la carreggiata sia inibita alla circolazione dei veicoli con autonomi provvedimenti di viabilità temporanei per manifestazioni quali gare sportive, spettacoli, fiere e cortei ovvero, quando su specifica richiesta del o degli esercenti interessati anche per il tramite delle associazioni di categoria, la Giunta Comunale stabilisca una deroga al periodo succitato fatta salva la sicurezza e fluidità della circolazione. Le predette occupazioni ricadenti sullo spazio destinato ai pedoni sono consentite di norma dal 15 marzo al 30 novembre; il titolare dell'esercizio pubblico ha facoltà di chiedere l'autorizzazione all'occupazione anche al di fuori del predetto periodo purchè l'occupazione richiesta e le eventuali proroghe abbiano la durata totale inferiore al periodo di cui al primo comma lett. a) dell'articolo 19.

8. Salvo quanto previsto dal D.L.vo 30/04/92, n.285, le occupazioni di suolo pubblico oggetto del presente articolo devono sottostare ai seguenti criteri di collocazione:

a) dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali di norma di metri 2.

b) In prossimità di aree di intersezione stradale il de hors, ovvero la sistemazione di tavoli, sedie o quant'altro, non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli. Qualora l'occupazione avvenga sulla carreggiata, le occupazioni non possono ricadere nei triangoli di visibilità delle intersezioni e devono trovarsi rispetto al lato di provenienza dei veicoli, alla distanza di cui all'art.46, comma 2, lett.a, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;

c) Le occupazioni di parte della carreggiata, fatto salvo quanto previsto dall'art.20 del D.L.vo 285/92, non sono consentite in località ove viga il divieto di sosta ai sensi degli artt.7, 157 e 158 del predetto decreto legislativo e non possono superare, per quel che concerne la dimensione perpendicolare rispetto all'asse della carreggiata, la larghezza degli stalli di sosta qualora

esistenti o, comunque della linea ideale dei veicoli in sosta prima e dopo l'occupazione stessa;

d) Le occupazioni non devono comunque costituire situazioni di intralcio o pericolo per la circolazione pedonale e veicolare. A tal fine le occupazioni su carreggiata dovranno essere delimitate in modo da garantire la sicurezza degli avventori da errate manovre veicolari ed in modo da impedire l'arrivo repentino sulla parte della carreggiata riservata alla circolazione veicolare da parte degli avventori stessi. Tali delimitazioni dovranno essere evidenziate con la segnaletica verticale e luminosa di cui al D.L.vo n.285/92 e relativo Regolamento di Esecuzione e da altre eventuali prescrizioni imposte ai fini della sicurezza nell'autorizzazione rilasciata. Le occupazioni oggetto del presente articolo non devono costituire pericolo o intralcio per la circolazione pedonale e devono garantire l'accessibilità per i disabili;

e) Le occupazioni non possono precludere ingressi a civili abitazioni, visibilità di fori commerciali, ingressi ed autorimesse e magazzini ovvero causare limitazioni alla visibilità e luminosità per vedute e luci di terzi, salvo esplicito consenso scritto da parte dei titolari dei diritti di godimento dei beni citati;

f) Salvo il rispetto di quanto previsto alla lettera "e" di norma l'estensione dell'occupazione in senso longitudinale rispetto all'asse della carreggiata è consentita entro i confini dell'esercizio pubblico di riferimento. L'interessato può richiedere una ulteriore estensione in senso longitudinale in misura non superiore al 50% della lunghezza compresa tra i confini del pubblico esercizio di riferimento. In tal caso l'autorizzazione non può essere concessa qualora avvenga in corrispondenza di luci o vedute di terzi, site fino all'altezza di metri 2.50 dal piano di calpestio della strada nel bordo inferiore ovvero qualora l'occupazione venga realizzata con tende o manufatti di altezza superiore ai metri 2.50 e che creino una limitazione al godimento delle suddette aperture.

9 In sede di rilascio, il responsabile stabilirà le prescrizioni riguardanti gli orari giornalieri di occupazione temporanea di suolo pubblico qualora abbia tratto convincimento di ritenere che dall'autorizzazione stessa se protratta in determinate ore notturne, possa derivare, in

relazione alla situazione logistica dell'area e alle caratteristiche strutturali degli edifici e manufatti circostanti, grave disagio o disturbo ai residenti, ferma restando la possibilità di diniego o revoca dell'autorizzazione stessa ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della quiete pubblica.

ART. 32

OCCUPAZIONE PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.-

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita , fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da € 100 a € 600 .

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale. -

ART. 33

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali, nel rispetto del Regolamento d'igiene.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia, la violazione alle disposizioni del presente comma, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.-

ART. 34

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti: a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.

b) E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno nelle vie o piazze di cui all'art.29 del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n 77 del 29.12.1997

c) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 300 dai servizi igienici e a metri 500 dai depositi di rifiuti;

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

ART. 35

MESTIERI GIROVAGHI

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.

3. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

TITOLO IV –

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

ART. 36

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.

2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

3. L'ufficio "Ambiente" comunale o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici comunali o dell'Azienda

Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

Art. 37

LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7 ovvero le ore 8 delle giornate festive.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 475.

ART. 38

ORARIO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVE RUMOROSE OD INCOMODE

1. Dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato l'esercizio di qualsiasi attività, industria e mestiere rumoroso nella zona termale di Fuggi, o comunque nelle aree a forte densità alberghiere dalle ore 13,30 alle ore 16,00 e dalle ore 21,30 alle ore 8.00.

Nelle altre zone di Fuggi è vietato l'esercizio di qualsiasi attività, industria e mestiere rumoroso dalle ore 13,30 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 7,30.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 500.

AR. 39

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni

e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8 e nella stagione estiva nelle ore di riposo pomeridiano.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Radiodiffusioni e orchestre all'esterno degli esercizi pubblici posti nelle strade e nelle piazze cittadine, durante il periodo dal 1° Giugno al 30 settembre, sono permesse dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 23:30 sempre che siano rispettate le esigenze della pubblica quiete che, nella stagione estiva si estende alle ore di riposo pomeridiano.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 500.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 1.000

ART. 40

CIRCOLI PRIVATI

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

a. devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8;-

b. devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 300.

ART. 41

AREE VERDI ED ATTREZZATE

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi ed attrezzate con giochi adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22:00 e le ore 08:00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13:00 e le ore 15:00 durante tutto l'anno eccetto nei mesi di giugno, luglio ed agosto e settembre in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 13:30 e le ore 16:00.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

ART. 42

ABITAZIONI PRIVATE

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, ovvero le ore 08:00 delle giornate festive, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto e settembre.-

2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.-

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 8:00 delle giornate festive e dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio e agosto e settembre.-

4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonchè gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 9, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonchè di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

6. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 46.-

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

ART. 43

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dall'art. 155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale non sia superiore a tre minuti continuativi e che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi complessivi.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 , è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150

Art. 44

SOSTA E FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

1 E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

2. Le violazioni Del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo di spegnere il motore.

Art. 45

AMMINISTRATORE DEGLI STABILI

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 46

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme.

Per i controlli qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio di **Polizia Locale** comunale provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.S.. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

ART. 47

TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.

2. Nella città e nei centri abitati rurali è assolutamente proibito tenere animali della specie bovina , suina, equina, ovina e caprina. E' inoltre vietato tenere galline, conigli ed altri animali di bassa corte, nei cortili e nelle terrazze sulle quali si aprono finestre di abitazioni e nei locali che si aprono sulle pubbliche strade. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal Regolamento Veterinario e di Igiene, la detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (dieci) per uso familiare è permessa negli orti purché entro ricoveri nei quali siano garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi ai vicini.

3. È vietato abbandonare animali domestici.

4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

ART. 48

PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

ART. 49

DIVIETI SPECIFICI

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
 2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
 3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
 4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
 5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
 6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
 7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
 8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150, per le violazioni di cui al comma 8 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 100 a € 600.

ART. 50

ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

ART. 51

MANTENIMENTO DEI CANI

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. È fatto assoluto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori all'uso destinati o nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
10. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 625.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.
13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 6, 7,8,9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90.

ART. 52

ANIMALI LIBERI

1. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a 150.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53
ENTRATA IN VIGORE

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 51, dopo la sua regolare pubblicazione, il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2005.

ART. 54
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'affissione dei dati inerenti l'amministrazione degli stabili di cui all'articolo 40 deve avvenire entro il 31 dicembre 2005.

ART. 55
ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.